

N. R.G. 1846/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Morrone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1846/2020** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED]

CONVENUTO/I

CP_2 (C.F. *C.F._2*) in proprio e quale genitore esercente la
potestà sui figli minori *Persona_1* (CF *C.F._3*) e
Controparte_3 (C.F. *C.F._4*), rappresentato e difeso dall'avv.
[REDACTED]

Controparte_4 , (C.F. *C.F._5*), rappresentata e difesa dall'avv.
[REDACTED]

CP_5 (C.F. C.F._6), rappresentata e difesa dall'avv.

OGGETTO: risarcimento danni – colpa medica

Conclusioni

Per l'attrice: affermare la responsabilità dell' Controparte_6 sia in relazione alle condotte di tutti i sanitari suoi dipendenti intervenuti nella vicenda che ci occupa, sia in relazione infezioni nosocomiali contratte dall'attrice nel corso della sua lunga degenza presso l' e, per l'effetto, condannare la convenuta a tutti i danni fisici patiti dalla Signora Parte_1 e quantificati complessivamente in € **735.162,00** di cui € 701.637,00 a titolo di danno biologico, di danno non patrimoniale applicata la massima personalizzazione del danno, € 22.350,00 per ITT al 100% ed € 11.175,00 per ITP al 50%, oltre interessi e rivalutazione dal 01.04.2015 sino all'effettivo soddisfo, detratta la somma di € 100.000,00 a titolo di provvisoria, già versata dall' Controparte_6 [...] in ottemperanza della statuizione civile resa nella sentenza di condanna n. 1283/2022, emessa dal Tribunale di Cosenza, Sezione Penale, in data 07.10.2022 e depositata in data 02.01.2023; condannare, altresì, la convenuta al ristoro delle spese sostenute dall'attrice pari ad € **27.735,74**, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data di ogni singolo esborso al soddisfo; condannare, inoltre, la convenuta al ristoro dell'ulteriore danno subito, che ha determinato il necessario intervento di chirurgia bariatrica, quantificato in € **50.000** o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi al soddisfo; riconosciuto il danno da perdita di chance in relazione alla definitiva compromissione dell'attività lavorativa specifica, condannare, infine, la convenuta anche al ristoro dei conseguenti danni patrimoniali, da liquidarsi secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c.; condannare, inoltre, la convenuta al versamento della somma pari al doppio dell'importo del contributo unificato versato da parte attrice in conseguenza della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione; condannare, infine, la convenuta al pagamento delle spese e

dei compensi del presente giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti difensori

Per **CP_2**, **in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità sui figli minori (in questa qualità unitamente all'attrice):** accertato e dichiarato il danno principale e accertato e dichiarato che gli interventori sono tutti soggetti danneggiati dallo stesso evento da cui trae origine la domanda avanzata dalla Signora **Parte_1** condannare la convenuta **Controparte_6** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in **CP_6** **[REDACTED]** s.n.c, al risarcimento dei danni non patrimoniali riflessi da loro tutti patiti in conseguenza dell'invalidità residuata alla loro congiunta, nella misura di € 331.920,00 in favore di ciascuno degli intervenuti e così complessivamente € 995.760,00 in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

condannare, inoltre, la convenuta al versamento della somma pari ad doppio dell'importo del contributo unificato versato dalle parti intervenute in conseguenza della mancata ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione; oltre interessi compensativi nella misura del saggio legale dalla data dell'evento dannoso fino al soddisfo ed interessi legali sulla somma così ottenuta, con vittoria di spese e compensi da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore.

Per **Controparte_4** e **CP_5**, **in proprio e nella qualità di eredi di** **Per_2**
[...] **nonché per l'attrice quale erede di** **Persona_2** :

accertato e dichiarato il danno principale e accertato e dichiarato che le intervenienti sono tutti soggetti danneggiati dallo stesso evento da cui trae origine la domanda avanzata dalla Signora **Parte_1** la convenuta **Controparte_6**, in persona del legale rappresentante pro tempore, venga condannata al risarcimento dei danni non patrimoniali riflessi al risarcimento dei danni non patrimoniali riflessi da loro tutti patiti in conseguenza dell'invalidità residuata alla loro congiunta, nella misura di **€ 807.970,00**, di cui € 331.920,00 in favore della signora **Controparte_4** in qualità di madre della vittima principale, € 331.920,00 in favore delle signora **Controparte_4**, **CP_5** e **Pt_1**
[...] in qualità di eredi del signor **Persona_2** (deceduto in **[REDACTED]**

██████████ padre della vittima principale ed € 144.130,00 in favore della signora CP_5, sorella della vittima primaria, oltre interessi legali, interessi compensativi e rivalutazione monetaria al soddisfo, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; condannare, inoltre, la convenuta al versamento della somma pari al doppio dell'importo del contributo unificato versato dalle parti intervenute in conseguenza della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione; con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore del costituito procuratore.

Per Controparte_6 :

- 1) Nel merito, respingere la domanda in quanto del tutto infondata, sfornita di prova (sull'an e sul nesso eziologico) e comunque non riconducibile, per i motivi sopra esposti, a presunte carenze e/o negligenze poste in essere, in particolare, dal personale sanitario addetto al P.O. dell' Controparte_6 ;
- 2) per l'effetto, dichiarare inammissibile ed infondata e, quindi, respingere integralmente la domanda risarcitoria spiegata dall'attrice.

Condannare in ogni caso l'attrice alla refusione delle spese di lite.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Parte_1 conveniva in giudizio l' Controparte_6, per ivi, accertato il comportamento gravemente negligente, imprudente ed imperito dei sanitari dipendenti dell' Org_1 Controparte_7 dichiarare l'esclusiva responsabilità della struttura sanitaria nell'aver determinato l'evento dannoso per cui è causa e, in accoglimento della domanda proposta, applicata la massima percentualizzazione del danno patito, condannare la convenuta a risarcire la Signora Parte_1 di tutti i danni i subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, fino al soddisfo; l'attrice chiedeva, altresì, la condanna della convenuta al ristoro delle spese sostenute, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di ogni singolo esborso al soddisfo; condannare,

inoltre, la convenuta al ristoro dell'ulteriore danno subito, che ha determinato il necessario intervento di chirurgia bariatrica; infine, riconosciuto il danno da perdita di chance in relazione alla definitiva compromissione dell'attività lavorativa specifica, condannare la convenuta anche al ristoro dei conseguenti danni patrimoniali, da liquidarsi secondo equità ai sensi dell'art. 1226 c.c.; con vittoria di spese e compensi da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti difensori.

Con separati atti di intervento volontario, in data 22.07.2020 si costituivano nel presente giudizio i Sigg.ri. *CP_2* in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sui minori *Persona_1* e *Controparte_3* (rispettivamente marito e figli della Sig.ra *Parte_1* , nonché la stessa danneggiata quale genitore esercente la potestà sui detti minori; in data 30.07.2020 le signore *Controparte_4* e *CP_5* , rispettivamente madre e sorella della danneggiata, in proprio ed in qualità di eredi legittime del sig. [...] *Per_2* padre della danneggiata, nonché *Parte_1* nella qualità di erede del summenzionato sig. *Persona_2*

Si costituiva, altresì, l' *Controparte_6* , chiedendo il rigetto della domanda attrice perché infondata, ritenendo del tutto legittimo l'operato dei sanitari intervenuti.

La richiesta di chiamata in causa della compagnia assicuratrice dell'azienda *CP_6* veniva rigettata e si procedeva alla istruzione del giudizio mediante ctu medico legale e psicologica nonché escussione dei testi indicati da parte attrice ed intervenuti.

Il procedimento veniva rimesso in istruttoria per accertare l'eventuale incidenza della sentenza penale di condanna nei confronti del medico ospedaliero, *CP_8* e della connessa pronuncia sulla domanda risarcitoria avanzata dalla signora *Pt_1* in qualità di parte civile.

2. Il presente procedimento ha ad oggetto l'inadempimento della prestazione sanitaria resa dall' *CP_9* per cui la responsabilità della convenuta ha natura contrattuale.

In applicazione della normativa sui rapporti contrattuali e dei principi elaborati in tema di adempimento del credito, il paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, è tenuto a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale e può limitarsi a dedurre l'inadempimento

del debitore (Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533); inadempimento che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass., Sez. Un. 11 gennaio 2008, n. 577). Sarà, invece, il debitore della prestazione, nel caso di specie la struttura sanitaria, a dover provare, per andare esente da responsabilità che inadempimento non v'è stato o che è dipeso da fatto ad esso non imputabile (Cass. 14 luglio 2004, n. 13066) ovvero che, pur esistendo, non è stato causa del danno (Cass. sez. un. n. 577/08 cit.). Tali oneri probatori, (cfr. Cass. 24791/2008; 22222/2014), restano fermi anche ove l'intervento sia stato di speciale difficoltà, in quanto l'esonero di responsabilità di cui all'art. 2236 cod. civ. non incide sui criteri di riparto dell'onere della prova ma costituisce soltanto parametro della valutazione della diligenza tenuta dal medico o dalla struttura sanitaria nell'adempimento, in forza del combinato disposto con l'art. 1176, comma 2, c.c..

Costituisce, quindi, onere del medico o della struttura sanitaria, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà, avendo egli osservato, nell'esecuzione della prestazione sanitaria, la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione. Inoltre, la limitazione della responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave, prevista dall'art. 2236 c.c. quando la prestazione comporti la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non trova applicazione se la condotta del medico è stata negligente o imprudente (Cass. 1 marzo 2007, n. 4797; Cass. 19 aprile 2006, n. 9085). Va, infine, osservato che in punto di causalità, compete al paziente (Cass., 20812/2018; Cass. 21008/2018; Cass. 26700/2018; Cass. 27606/2019) provare, anche attraverso presunzioni, il nesso eziologico tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia). Il nesso di causalità va accertato attraverso un criterio necessariamente probabilistico - cd. regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", cioè probabilità logica desumibile dagli elementi di conferma disponibili nel caso concreto e dalla contemporanea esclusione di possibili elementi alternativi (Cass. un. 11 gennaio 2008, n. 584 582, 581 e 576) – dovendosi ritenere sussistente qualora si ritenga che l'opera del professionista abbia causato o concorso a causare il danno verificatosi oppure, in caso di

condotta omissiva, se quell'opera, ove correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 12906/2020; Cass. 21008/2018). Ove, pertanto, l'esistenza del nesso causale rimanga, all'esito del giudizio, assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 29315/2017).

Nel caso in esame, la consulenza medico legale disposta nel corso del giudizio ha consentito di accertare la responsabilità della **Controparte_10** convenuta sia con riferimento alla diagnosi e cura della originaria frattura e sia con riferimento alla successiva infezione nosocomiale.

In particolare, i consulenti tecnici hanno ritenuto sussistente il nesso causale tra i danni subiti dalla attrice e le condotte omissive dei sanitari della **CP_9** (anche con riferimento alla prevenzione delle infezioni che possono essere contratte in sala operatoria e durante la degenza).

I consulenti hanno infatti censurato l'operato della Dr. ssa **CP_1** specialista in Radiologia, che *“raccolse l'indicazione dell'ortopedico Dr. Per_3 di eseguire un esame radiografico per il sospetto diagnostico di un danno fratturativo a carico dell'arto inferiore sinistro ma non indicò, superficialmente e omissivamente, al tecnico di radiologia le proiezioni idonee alla valutazione del danno, non accorgendosi altresì poi che quelle utilizzate erano inadeguate (sia per ciò che riguarda l'esecuzione della tecnica proiettiva laterolaterale che per inintelligibilità della stessa). In particolare in tale proiezione la presenza di condili femorali non allineati avrebbe imposto il dubbio diagnostico della lussazione posteriore e ciò avrebbe necessitato la ripetizione dell'esame radiografico e/o almeno una TC o RM in urgenza, anche alla luce dell'esame obiettivo (“fortissima algia al ginocchio sinistro ed a tutto l'arto inferiore sinistro”cfr: se si fosse trattato di una semplice frattura del perone il dolore lamentato sarebbe stato localizzato, all'esame obiettivo, a livello della regione prossimale della gamba e non a tutto l'arto inferiore.....)....*

La visione controfattuale che se il radiologo avesse effettuato una diagnosi precisa ben altro sarebbe stato per il principio del “più probabile che non” il destino clinico della paziente, in quanto sarebbe stata inviata ad un intervento chirurgico di stabilizzazione e riduzione della lussazione, impedendo l'evoluzione ischemica che si concluse con

l'amputazione della gamba, appare invero plausibile e meritevole di credibile riflessione.

2) Il Dr. ^{Per-} (tecnico esecutore di radiologia) eseguì la proiezione eseguita tecnicamente in modo impreciso (ne ha Egli correlata responsabilità) e di fatto quindi eseguì un atto imperito ma anche irresponsabilmente negligente oltre che imprudente (come poi si rivelò). Egli, su indicazione del radiologo, che pose il quesito diagnostico, avrebbe dovuto adoperare ogni proiezione utile (poiché la richiesta è quasi mai circoscritta in urgenza, e a maggior ragione, quindi avrebbe avuto l'obbligo di essere meticoloso ed esaustivo), effettuando tutte le proiezioni previste e invitando la paziente ad eseguirle in modo corretto rispettando proiezioni e angolature adeguate.

Se per ridotta collaborazione della paziente, non fosse stato possibile l'esecuzione adeguata delle stesse, egli avrebbe dovuto diligentemente annotarlo a margine della scheda relativa, assumendosi la responsabilità di un'immagine non perfetta e quindi potenzialmente sviante per cause non riconducibili alla propria sapienza e diligenza.

3) Il sanitario che eseguì l'esame ecocolordoppler ha anch'egli le sue responsabilità e la sua colpevole condotta. Su indicazione del collega ortopedico Dr. F. C., infatti, in orario imprecisato e con firma illeggibile, fu eseguita la valutazione ecocolordoppler agli arti inferiori che si concluse con una diagnosi di "assenza di trombosi venosa profonda a carico della vena poplitea sinistra e assenza di problemi trofici di circolo in atto".

Orbene il sanitario fu colpevole di responsabilità omissiva perché non studiò negligentemente ed imprudentemente tutto l'arto ma solo la regione venosa a livello popliteo, omettendo la valutazione morfologica e dinamica degli assi arteriosi popliteo, tibiale anteriore e posteriore che sarebbero apparse lacerate con flusso retrogrado assente. Vi è da dire anche che se il sanitario avesse esplorato diligentemente tutto l'albero arterioso, nel dubbio diagnostico di un danno compromissivo anatomofunzionale vascolare e osteoarticolare, avrebbe potuto suggerire un esame arteriografico (angioTAC) che avrebbe potuto svelare indirettamente la compressione vascolare dovuta alla lussazione posteriore tibiale.

Ciò certamente avrebbe evitato l'interpretazione terapeutica conservativa del danno che il

Dr. ^{Per} C. invece ebbe alla dimissione dell'1 Aprile 2015 e la paziente sarebbe stata ricoverata evitando l'ischemia da compressione vasale che si instaurò sempre più nella logica di un danno che peggiorò presumibilmente in un arco temporale breve (il danno menomativo vascolare fu direttamente proporzionale al tempo impiegato, cioè se la paziente fosse stata sottoposta all'intervento di stabilizzazione e di riduzione della lussazione in prima giornata, non si sarebbe avuto la compressione e quindi non si avrebbe avuto l'amputazione di gamba).

4) Il sanitario che eseguì una valutazione ecografica del Tricipite concluse con un referto con firma illeggibile così trascritto: “esame limitato dalla ridotta collaborazione della paziente, in corrispondenza dell'ematoma a livello del cavo popliteo si evidenzia nello spessore dei tessuti molli sottocutanei area disomogenea 2.7 per 3.5 cm compatibile con ematoma muscolare”.

5) Il Dr. F.C. in data 1 Aprile 2015 prese atto del referto della radiologa e senza alcun dubbio interpretativo colpevolmente scrisse “suscettibile di trattamento conservativo” aggiungendo “utile prima di procedere all'immobilizzazione eseguire ecodoppler arto inferiore ed ecografia del tricipite surale di sinistra”. La consulenza si concluse con il consiglio dell'uso di una stecca cartonata, con la prescrizione di un dosaggio improprio dell'antitrombotico Clexane alla luce delle Linee Guida e del fatto che la paziente pesava 130 kg (comunque non si poteva escludere che si sarebbe avuta una trombizzazione successiva come poi sarebbe stato acclarato, facilitata dalla stasi venosa dovuta alla postura obbligata). Non si rileva l'esecuzione di un esame obiettivo completo dell'arto inferiore sinistro, soprattutto:

1) Egli assunse senza criticità, rivelando negligenza e imperizia, inadeguati radiogrammi giunti alla sua attenzione che per motivi tecnici (il non allineamento dei condili) non evidenziavano la frattura del piatto tibiale e la lussazione della tibia rispetto all'angolo femoro-rotuleo-tibiale,

2) non rilevò l'omesso studio vascolare dell'arteria poplitea proponendone una corretta rivalutazione,

3) non diede peso alla presenza dell'ematoma del tricipite surale che avrebbe potuto aumentare di volume consigliando la paziente prudentemente di rimanere in ospedale per la necessaria vigilanza.

Nella necessaria visione controfattuale è evidente che la condotta del sanitario concorse attivamente nel determinismo dei gravi postumi subiti dall'Istante, così che se invece avesse avuto una condotta responsabile, perita, diligente e prudente, la paziente sarebbe stata ricoverata e avviata all'intervento di stabilizzazione che eseguì comunque sette giorni dopo, comunque troppo tardi per evitare gli esiti menomativi (la sindrome compartimentale, il danno vascolare correlato di tipo ischemico-trombotico, il danno neurologico a livello dello SPE, in ultimo l'amputazione della gamba).

6) Il sanitario del Servizio di Continuità Assistenziale di [REDACTED] in data 4 Aprile 2015 giunse al domicilio della paziente e si congedò proponendo di vigilare con la prescrizione di una terapia analgesica e antinfiammatoria ma ciò fu errato poiché tardò l'ingresso in PS della paziente per un danno che non appariva solo di natura osteoarticolare ma anche di pertinenza vascolare per la presenza dell'ematoma già diagnosticato a livello del tricipite surale.

Esso (l'ematoma) potenzialmente poteva essere in evoluzione e l'obiettività cutanea mostrava le caratteristiche proprie di un danno vascolare in evoluzione (ematoma che si estendeva dal terzo medio-posteriore laterale di coscia sinistra alla faccia laterale della gamba sinistra con deficit della motilità e della sensibilità nel territorio del nervo sciatico popliteo esterno).

Anche la Sua condotta professionale è da censurare per non aver compreso la gravità non solo diagnostica ma anche prognostica della condizione clinica della paziente.

7) Il medico curante giunse al domicilio della paziente in data 1 Aprile 2015 e prescrisse il farmaco antitrombotico Clexane al dosaggio di 4000 UI/die, non soffermandosi sul rischio che la paziente avrebbe avuto alla luce dell'ematoma a livello del tricipite surale (l'ematoma può evolversi per cui sarebbe stato necessario almeno un controllo ecografico ed ecocolordoppler dopo 48 ore), accettando passivamente il dosaggio del farmaco

antitrombotico che per le condizioni specifiche di obesità grave era quantitativamente sottodimensionato (anche se non c'è un consensus sul dosaggio da usare in gravi obesi), non indicando, come avrebbe dovuto, dei controlli seriati ematochimici, non chiese il dosaggio dei D-Dimeri (la frattura del piatto tibiale di per sé può aumentare la trombofilia come ogni evento flogistico e ciò si aggiunge al rischio dovuto alla stasi venosa).

8) L'azienda ospedaliera nella quale ebbe il contagio e l'infezione nosocomiale. Pt_1
[...] subì un'infezione nosocomiale in data 23 Aprile 2015 evidenziata da emocultura positiva per Acinetobacter Baumannii, confermata in data 27 Aprile 2015 da un tampone della ferita positivo per lo stesso agente patogeno e in data 30 Aprile 2015 dalla positività del tampone della ferita chirurgica per Acinetobacter Baumannii multiresistente (sensibile a Colestina). L'infezione contribuì alla cascata degli eventi che condussero alla severa menomazione dell'attrice."

I consulenti quantificavano il danno subito da Parte_1 nei seguenti termini: danno permanente pari al 65%, invalidità temporanea totale per 150 gg ed invalidità temporanea parziale (50%) di ulteriori 150 giorni, spese mediche congrue, esprimendo altresì un giudizio di compatibilità tra la menomazione riscontrata e la contrazione delle potenzialità lavorativa e produttiva.

Questo giudice condivide pienamente e fa proprie le conclusioni dei consulenti tecnici, in quanto corrette sotto il profilo logico giuridico e medico-legale, nonché coerenti con le risultanze processuali, che risultano confermate anche in sede di giudizio penale celebratosi nei confronti dei sanitari coinvolti, che ha portato in primo grado alla pronuncia di sentenza di condanna nei confronti del dott. Per_ ortopedico della Controparte_6 .

I consulenti hanno chiarito, nelle risposte alle osservazioni sollevate dalle parti, il rispetto del contraddittorio nella prosecuzione delle operazioni peritali e precisato che non si può parlare di danno differenziale non essendoci prova della necessaria presenza di un danno residuo a carico dell'attrice per la frattura subita in caso di somministrazione di cure adeguate.

Le conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio hanno poi, in buon parte, trovato ulteriore

conferma nella relazione dei periti del PM e delle consulenze disposte nel corso del procedimento penale a carico dei sanitari intervenuti e coinvolti nelle cure di *Parte_1* e la assenza di responsabilità penale a carico di alcuni dei sanitari dell *Controparte_6* trova una chiara spiegazione nel diverso tipo di responsabilità azionato nel giudizio penale.

3. Accertata la responsabilità della *CP_9* per l'operato del personale sanitario che ha avuto in cura l'attrice, e verificato il danno subito, occorre procedere alla sua quantificazione.

Il danno non patrimoniale subito dall'attrice *Parte_1* può essere liquidato utilizzando le tabelle di Milano, applicando al punto per danno biologico di € 7.522,23 un aumento del 50% per tenere conto delle obiettive circostanze emerse nel corso dell'istruttoria e della sofferenza (diversa dalla sindrome depressiva riscontrata e già calcolata nel danno permanente), che aggiornata all'attualità porta alla liquidazione di una somma di € 666.354,52, cui deve essere aggiunta la somma di € 24.680,70 per invalidità temporanea (sempre aggiornata alla attualità), per un totale di € **691.035,22**. Su questa somma, devalutata alla data del fatto colposo e via via rivalutata, devono essere riconosciuti gli interessi sino alla pronuncia e, sulla somma così calcolata, previa detrazione della provvisoria versata dalla *Controparte_6* (pari a 100.000,00 euro), gli interessi dalla pronuncia al soddisfo.

All'attrice deve essere altresì riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale, costituito dalle spese mediche documentate e ritenute congrue dai consulenti tecnici, pari ad € **27.735,74**, oltre rivalutazione ed interessi dall'esborso sino alla pronuncia, nonché interessi sulla somma così calcolata dalla pronuncia sino al soddisfo.

Non si ritiene, invece, dimostrata una perdita patrimoniale diversa da quella già liquidata, con riferimento alla chirurgia bariatrica.

Si deve, inoltre, riconoscere l'esistenza di un danno relativo alla perdita della capacità lavorativa, o meglio alla sua netta riduzione, in quanto la menomazione subita rende certamente più difficile se non improbabile l'inserimento nel mercato del lavoro e, in base alle conclusioni tratte dai consulenti tecnici e sulla scorta delle regole di comune

esperienza, si deve ritenere che l'attrice non potrà svolgere l'attività che aveva pensato di svolgere, correlata alla sua laurea in scienze del servizio sociale. Si tratta di una perdita della capacità lavorativa generica (essendo l'attrice inoccupata al momento del sinistro), che consiste in un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, da liquidare necessariamente in via equitativa. Tenendo conto della età della attrice, della scelta di non lavorare nei primi anni di vita dei figli e del tipo di occupazione da ricercare, nonché delle chances di occupazione nel territorio, si ritiene equo liquidare la somma di € **70.000**, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo.

4. Il danno non patrimoniale lamentato dai parenti prossimi della attrice, ossia marito, figlie, madre e padre (diritto quest'ultimo esercitato iure hereditatis dalla stessa attrice, dalla madre e dalla sorella) è un danno proprio dei familiari della persona lesa dalla altrui condotta illecita, che può assumere il duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, la cui prova può essere data anche mediante l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione. (cfr. Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 25843 del 13/11/2020, Rv. 659583 – 01, si veda anche Cass. 04/11/2019, n. 28220, che, in particolare, esclude che rilevino l'invalidità solo parziale del congiunto o la ripartizione fra più familiari dell'assistenza prestata). Il risarcimento non può che essere equitativo e non coincide con il danno da perdita di familiare, non essendo certamente detta situazione assimilabile a quella della scomparsa del congiunto vittima della condotta illecita.

Tenuto conto delle prove assunte nel corso della istruttoria, che hanno dimostrato l'impatto emotivo sul nucleo familiare ed il coinvolgimento dei familiari intervenuti nelle cure prestate alla attrice, si ritiene equo liquidare la somma di € **50,000** in favore di coniuge e di ciascun figlio della attrice, € **20.000,00** in favore della madre, € **10.000,00** in favore della sorella, cui si deve aggiungere la somma di € **20.000,00** che sarebbe spettata al padre della attrice, da corrispondere alle eredi. Si deve ritenere che il diritto al risarcimento del danno fosse maturato anche per il padre della attrice, deceduto oltre due anni dopo che la situazione della attrice si era ormai stabilizzata, quindi dopo aver vissuto ampiamente la

sofferenza della figlia **Pt_1** nella consapevolezza della irrimediabilità della perdita parziale dell'arto. La diversa quantificazione riflette la convivenza e vicinanza affettiva ed il ruolo della attrice nello sviluppo della relazione familiare.

La somma è liquidata alla attualità, per cui si devono aggiungere gli interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'intervento e via via rivalutata sino alla pronuncia, nonché ulteriori interessi dalla pronuncia al soddisfo.

5. Le spese di giudizio e di ctu sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, calcolata tenendo conto dell'importo del risarcimento riconosciuto, applicando le tariffe minime in ragione del tipo di istruttoria svolta e della identità di posizione di tutte le parti intervenute.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Accoglie, per quanto di ragione la domanda dell'attrice e degli intervenuti e, per l'effetto, dichiara la responsabilità della **Controparte_6** per le lesioni subite da **Parte_1** a seguito delle cure prestate dal 1.4.2015;

2. Condanna l' **Controparte_6** al pagamento in favore di **Parte_1** della somma di € 661.035,22 oltre interessi come in motivazione a risarcimento del danno non patrimoniale, già detratta la provvisionale ricevuta, ed € 27.735,74 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione a risarcimento del danno patrimoniale;

3. Condanna l' **Controparte_6** al pagamento – a titolo di danno subito dai familiari dell'attrice – della somma di € 50.000,00 in favore di **CP_2** in proprio, di € 50.000,00 in favore di **Parte_1** e **CP_2** quali genitori di **Per_1** [...], € 50.000,00 in favore di **Parte_1** e **CP_2** quali genitori di [...] **Controparte_3** € 20.000 in favore di **Controparte_4** in proprio, € 10.000,00 in favore di **CP_5** in proprio, € 20.000,00 in favore di **Controparte_4** , **CP_5** e **Pt_1** [...] quali eredi di **Persona_2** il tutto oltre interessi come in motivazione.

4. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €

1713,00 per spese, € 14.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa per la posizione di *Parte_1* da distrarsi in favore degli avvocati [REDACTED] e [REDACTED] in € 7.052,00 per compensi oltre rimborso forfetario, iva e cpa per la posizione di *CP_2* e figli minori, da distrarsi in favore dell'avv. [REDACTED] ed in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa per la posizione di *Controparte_4* , *CP_5* e dell'attrice quale erede di *Persona_2* da distrarsi in favore dell'avv. [REDACTED]

5. Pone definitivamente a carico della *Controparte_6* le spese di ctu nella misura liquidata in separato decreto.

Cosenza, 31 maggio 2024

Il Giudice
dott. Manuela Morrone